

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 19 gennaio 1999.**

Aleffi, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Furio Colombo, Copercini, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Furio Colombo, Copercini, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORI: « Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di studio universitario » (5564);

MANZIONE: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti » (5565);

BOSCO ed altri: « Disposizioni per l'installazione di un contatore per il controllo del traffico telefonico nelle abitazioni private » (5566).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 18 gennaio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PAISSAN: « Modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione, in materia di elezione del presidente e della giunta regionale e di scioglimento del consiglio regionale » (5567).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO PISAPIA: « Modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di esercizio della giurisdizione » (5377);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI SODA ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5467);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI SODA ed altri: « Modifiche alla Costitu-

zione concernenti l'elezione diretta e i poteri del Presidente della Repubblica » (5538);

*III Commissione (Affari esteri e comunitari):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997 » (5423) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII.*

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione concernente lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999, approvata dall'assemblea di quel consesso nella seduta del 16 dicembre 1998.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissioni dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 15 dicembre 1998 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 10 dicembre 1998 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 1999, ha inviato il parere che la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso, nella seduta del 17 dicembre 1998, sullo schema di regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale parere è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sulle decisioni adottate dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 16 dicembre 1998.

Tali atti, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferiti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Diffusione delle informazioni sulle opportunità di lavoro)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

la « questione del lavoro », pur essendo un problema di grande portata, potrebbe ricevere un qualche significativo giovamento se esistesse una seria politica di informazione riguardo i bandi internazionali promossi dalle varie organizzazioni internazionali e soprattutto europee;

l'Italia più volte è stata ammonita dalla Comunità europea in merito alla scarsa utilizzazione delle opportunità che vengono offerte per favorire il lavoro, a livello europeo, principalmente attraverso i fondi strutturali;

recentemente la Commissione europea offriva, per missioni umanitarie di breve o lunga durata, opportunità di lavoro nei vari settori professionali e senza limiti di età;

gli interpellanti nei propri limiti si sono prodigati, affinché la sopra menzionata opportunità potesse avere divulgazione nel territorio di appartenenza, trovando aiuto presso due quotidiani a diffusione locale (*Il Gazzettino* e *Il Corriere delle Alpi*), presso l'emittente televisiva « TeleBelluno » e alcune emittenti radiofoniche bellunesi, che hanno fatto proprio il problema;

l'informazione, soprattutto nel campo del lavoro, non dovrebbe essere affidata alla sola iniziativa individuale dei parlamentari o di qualche quotidiano locale, ma dovrebbe essere compito principale dell'autorità di Governo competente in materia di lavoro;

in epoca di teleinformazioni, di autostrade informatiche, di diffusione della cosiddetta pubblicità progresso è paradossale che l'ostacolo più evidente, per chi cerca lavoro, sia la carenza della pubblicità d'informazione;

i problemi relativi all'informazione sostanzialmente si incentrano sulla raccolta delle informazioni e sulla diffusione delle informazioni;

per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi ai concorsi internazionali essi sono facilmente reperibili presso gli organismi internazionali medesimi raggiungibili tradizionalmente o via *internet*; la diffusione dell'informazione, invece, presenta aspetti più problematici, ma comunque risolvibili attraverso la buona volontà –:

se il Governo ed i Ministri interrogati non ritengano urgente e necessario adottare ogni iniziativa tesa ad attuare una seria e capillare politica di diffusione dell'informazione su tutte le opportunità lavorative che il mercato del lavoro nazionale o internazionale offre;

se non ritenga, altresì, opportuno considerare come ipotesi di soluzione, per quanto riguarda la diffusione dell'informazione, quella di fare esporre i bandi di concorso fino alla scadenza presso gli uffici postali di tutto il territorio dello Stato. Questi sono collocati ovunque, persino

nella più piccola località di montagna o nella più sperduta frazione di un comune insulare e sono più facilmente raggiungibili di qualsiasi municipio o altra struttura pubblica o privata.

(2-01317) « Bampo, Calzavara ».

(24 luglio 1998).

**(Sezione 2 – Recupero crediti dell'INPS)**

**B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato grande risalto (confrontare il quotidiano *La Stampa* di martedì 11 agosto 1998, pagina 16) alla relazione del collegio sindacale dell'Inps in relazione alle sofferenze che l'Istituto deve sopportare;

da una parte è quasi raddoppiato l'importo delle partite creditorie negli ultimi quattro anni (i 26.854 miliardi del conto consuntivo 1993 sono passati a 50.988 miliardi del consuntivo 1997), e dall'altra continua ad essere inammissibile il criterio di gestione delle partite creditorie;

appare fra l'altro consistente la voce relativa ai crediti prescritti, mentre le azioni di recupero sembrano non offrire risultati che siano pari a quelli che normalmente si conseguono nelle azioni di recupero promosse dai privati;

tale situazione deve essere immediatamente modificata attraverso l'attivazione di un attento processo di verifica delle modalità con le quali vengono espletate le procedure di recupero, così come appare assolutamente inammissibile che, anche in ragione delle procedure informative che consentono segnalazioni in automatico, debba persistere la voce dei crediti prescritti —:

a) come sia organizzato il settore dei recuperi crediti dell'Inps;

b) quali siano le ragioni giustificatrici del bassissimo livello di recupero in sede di contenzioso;

c) per quali ragioni un cospicuo numero di crediti superi i limiti della prescrizione, in ragione del fatto che una semplice raccomandata con avviso di ricevimento dispiega effetto interruttivo;

d) quali giustificazioni vengano adottate per spiegare le intervenute prescrizioni dei crediti;

e) se non si ritenga di voler richiamare i responsabili ad una più vigile osservanza delle regole di normale diligenza che, al di là del diverso caso dei crediti effettivamente inesigibili, possono consentire l'eliminazione totale della prescrizione dei crediti;

f) se non si ritenga di dover perseguire con le norme disciplinari interne e con l'avvio di opportune azioni giudiziali quanti, avendone la responsabilità, consentono la prescrizione dei crediti;

g) in genere, quali accorgimenti si ritenga possano essere assunti per contenere e ridurre una sofferenza le cui dimensioni sono letteralmente abnormi.

(3-02791)

(14 settembre 1998).

**(Sezione 3 – Contratto di sponsorizzazione tra la Federazione italiana gioco calcio e la Nike)**

**C) Interpellanze:**

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere — premesso che:

in preparazione dei mondiali di calcio di Francia, la Federazione italiana gioco calcio ha deciso di rafforzare il contratto pubblicitario tra la nostra nazionale e la

Nike adottando, per la prima volta dall'esistenza della squadra azzurra, lo stemma dell'azienda statunitense sulla maglia che i calciatori italiani indosseranno in questa competizione;

tale cosa ha comportato un ulteriore contratto pubblicitario tra la Figc e la Nike quantificato in sette miliardi di lire;

la Nike, con sede centrale nell'Oregon, Usa, produce una vasta gamma di scarpe sportive molto pubblicizzate;

ogni anno 6 milioni di paia di scarpe sportive Nike vengono confezionate in Indonesia sotto licenze normalmente concesse dalla sud-coreana HQ, consociata della Nike. I dipendenti della Nike quotidianamente controllano la qualità nelle 6 fabbriche di Tangerang e Serang. Queste 6 fabbriche sono in competizione l'una con l'altra per mantenere le licenze, che sono rinnovate mensilmente;

il salario medio giornaliero dei 24.000 lavoratori di queste fabbriche è appena di 1.100 lire. Secondo l'Aafl (Istituto asiatico-americano per il lavoro libero) queste fabbriche stanno violando 12 leggi nazionali, tra cui quelle sul salario minimo, il lavoro minorile, gli straordinari, gli orari di lavoro, l'assicurazione, l'organizzazione sindacale e i licenziamenti. Sono stati evidenziati problemi riguardo la salute, le ferie ed i congedi per maternità. Sebbene le fabbriche non siano di proprietà diretta della Nike, esse dipendono in tutto e per tutto dalla stessa;

secondo un recente rapporto del presidente della «Made in Usa Foundation», Joel Joseph, la linea di *sneaker* prodotta dalla multinazionale Nike, che porta il nome del campione di basket Michael Jordan, si avvarrebbe del brutale sfruttamento della manodopera di bambini indonesiani;

questi bambini lavoratori (una media di età intorno agli 11 anni) sono costretti a lavorare in condizioni di vergognoso

sfruttamento, pagati per il loro lavoro circa 210 lire all'ora;

un consumatore europeo paga un paio di scarpe Nike circa 150 mila lire, ai bambini che le producono arriva invece meno dell'0,2 per cento del prezzo della vendita;

non c'è nessuna, neanche lontana, parvenza di equità in tutto questo. Siamo di fronte ad un caso di vera e propria schiavitù dell'infanzia del sud del mondo;

l'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) ha fissato, con la convenzione n. 138 del 1973, l'età minima di ammissione al lavoro ai 15 anni: questa convenzione è palesemente violata dalla Nike —:

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare la Federazione italiana gioco calcio a rinunciare a quest'ultima sponsorizzazione della Nike come atto di pressione sulla Nike stessa affinché receda dallo sfruttamento del lavoro infantile ed adegui finalmente i salari dei 24.000 lavoratori impiegati dalla stessa in Indonesia;

se, in subordine, non ritenga che sarebbe opportuno intervenire perché parte degli introiti di questa sponsorizzazione sia devoluta alle organizzazioni sindacali indipendenti indonesiane ed in particolare a quelle che si battono per il rispetto dei diritti dei lavoratori della Nike, a cominciare dai lavoratori bambini;

se non ritenga infine necessaria — anche in considerazione dell'alto ruolo di promozione umana che lo sport dovrebbe avere — l'istituzione di un codice di condotta per le rappresentative sportive italiane che vieti l'uso di sponsorizzazioni da parte di ditte che — come nel caso in questione — utilizzano il lavoro infantile per produrre a prezzi stracciati le loro merci in violazione della convenzione 138 dell'Oil.

(2-01048) « Mantovani, Giordano, Nardini ».

(20 aprile 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni culturali e ambientali incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere — premesso che:

già con l'interpellanza n. 2-01048 il gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista ha sollecitato il Ministro Veltroni a sospendere il contratto di sponsorizzazione della ditta Nike da parte della nazionale di calcio, in quanto non rispetterebbe i diritti minimi dei suoi lavoratori in Indonesia e la convenzione 138 dell'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro);

nuovi ed allarmanti dati sono stati denunciati in un rapporto di una organizzazione indipendente « Ernst & Young », in merito alle condizioni di lavoro nelle aziende che agiscono in subappalto della Nike in Vietnam;

il rapporto parla di paghe inferiori al minimo vitale, turni di quattordici ore di lavoro giornalieri, abusi sessuali sulle operaie, prostrazioni umilianti davanti ai superiori e punizioni corporali; esposizione a sostanze nocive che causano tumori, problemi respiratori ed interruzioni di gravidanza;

in una fabbrica taiwanese in Vietnam, che produce scarpe in subappalto dalla Nike, 56 lavoratrici sono state costrette, per punizione, a correre più volte intorno al perimetro della fabbrica (di due chilometri). Una dozzina di loro è svenuta per lo sforzo ed il caldo (alcune sono state ricoverate in ospedale) —:

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare la Federazione Italiana Gioco Calcio a rinunciare alla sponsorizzazione della Nike evitando di esporre sulle proprie maglie il *logo* dell'azienda, questo come forma concreta di pressione sulla multinazionale affinché receda dai suoi comportamenti antisindacali e ponga fine alla violazione dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche che producono per suo conto in Vietnam;

se non ritenga, in subordine, di intervenire perché sia devoluta parte degli introiti di questa sponsorizzazione alle or-

ganizzazioni sindacali indipendenti che in Vietnam, Indonesia, Pakistan si battono per il rispetto dei diritti dei lavoratori della Nike.

(2-01057) « Mantovani, Giordano, Nardini ».

(22 aprile 1998).

**(Sezione 4 — Ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti)**

#### **D) Interrogazione:**

MANCUSO, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, MARZANO, MAMMOLA, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI e TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante primo firmatario ebbe, con altri, a richiedere, con interrogazione n. 3-01331 del 3 luglio 1997, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia, risposta orale in merito alle gravi e documentate violazioni di legge costituite dagli enormi e sistematici ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti con riferimento al tempo in cui questi esercitava funzioni di pretore del lavoro a Roma;

la risposta al riguardo, fornita dal Ministro, attraverso l'intervento in Aula del Sottosegretario di Stato Ayala in data 14 gennaio 1998, fu contestata dagli interroganti in sede di replica come documentalmente contraria al vero;

a conferma del carattere non veritiero della risposta, sta di fatto che il dottor Pivetti, sempre nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma, cioè ancora antecedentemente alla sua attuale funzione di componente del CSM, risulta che abbia depositato — oltre quelle già indicate nella precedente interrogazione — un ulteriore enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente

qual è quella del lavoro) egualmente fuori termini, come esemplificato dalla seguente mastodontica nuova elencazione (qui esposta nella stessa consentita maniera della precedente interrogazione omologa evidenziando il numero R.G., la data dell'udienza decisoria, la data del deposito della sentenza e il ritardo in giorni nel deposito:

n. 62116/87 02/07/87 - 21/05/88: giorni 324; n. 62773/87 28/09/87 - 21/05/88: giorni 236; n. 69079/87 24/02/88 - 25/06/88: giorni 122; n. 70756/87 15/02/88 - 26/06/88: giorni 131; n. 67184/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni 131; n. 70759/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 78108/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni 131; n. 64785/86 09/02/88 - 25/06/88: giorni 137; n. 64129/87 13/01/88 - 25/06/88: giorni 164; n. 65043/87 12/01/88 - 25/06/88: giorni 165; n. 68177/86 22/02/88 - 25/05/88: giorni 124; n. 65111/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67940/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67941/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67427/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 74559/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 65864/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 72600/86 02/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 62772/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 61542/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni 329; n. 64142/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 76820/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60812/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 67925/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60811/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74522/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 74523/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 68601/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 60887/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 70164/87 27/06/88 - 27/12/88: giorni 183; n. 76816/87 05/10/88 - 29/03/89: giorni 177; n. 70043/86 26/09/88 - 05/06/90: giorni 617; n. 68599/87 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 76218/87 05/12/88 - 05/06/90: giorni 547; n. 68283/88 27/02/89 05/06/90: giorni 463; n. 64395/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni 463; n. 73281/87 06/02/89 - 05/06/90: giorni 484; n. 61468/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni 644; n. 77645/88 01/03/89 - 27/11/90: giorni 636; n. 80268/87 21/02/89 - 27/11/90:

giorni 644; n. 62302/87 24/06/87 - 23/02/88: giorni 244; n. 74461/87 22/12/87 - 11/05/88: giorni 141; n. 61048/87 23/11/87 - 16/05/88: giorni 175; n. 66497/87 12/01/88 - 16/05/88: giorni 125; n. 67032/86 07/12/88 - 16/05/88: giorni 161; n. 69858/87 28/10/87 - 21/05/88: giorni 206; n. 63126/86 03/02/88 - 15/06/88: giorni 133; n. 63111/86 19/01/88 - 21/07/88: giorni 184; n. 74549/86 10/12/87 - 15/09/88: giorni 280; n. 62774/87 26/01/88 - 15/09/88: giorni 233; n. 64341/86 10/12/87 - 27/09/88: giorni 292; n. 80967/87 06/07/88 - 09/11/88: giorni 126; n. 63319/84 26/01/88 - 24/11/88: giorni 303; n. 61671/86 23/06/87 - 06/12/88: giorni 531; n. 76748/87 14/07/88 - 28/11/88: giorni 137; n. 71884/87 22/02/88 - 23/12/88: giorni 305; n. 65850/87 31/03/88 - 21/12/88: giorni 265; n. 67030/87 19/01/88 - 21/12/88: giorni 336; n. 65470/88 13/07/88 - 21/12/88: giorni 161; n. 75087/87 14/06/88 - 17/12/88: giorni 186; n. 74022/84 24/05/88 - 17/12/88: giorni 207; n. 69563/87 15/07/88 - 17/12/88: giorni 155; n. 76905/87 25/05/88 - 17/12/88: giorni 206; n. 68461/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni 323; n. 68642/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni 323; n. 79344/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 64086/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 64085/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 80316/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74664/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 74710/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 71053/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni 329; n. 67332/87 02/02/88 - 27/12/88: giorni 329; n. 79212/87 12/04/88 - 27/12/88: giorni 259; n. 78219/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni 258; n. 79103/87 10/02/88 - 27/12/88: giorni 321; n. 79374/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni 237; n. 72900/87 29/02/88 - 27/12/88: giorni 302; n. 63191/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74749/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 68241/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 76668/87 11/07/87 27/12/88: giorni 169; n. 68585/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 77107/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 72903/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni 207; n. 76849/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 77546/87 28/06/88 - 27/12/

88: giorni 182; n. 90170/88 03/05/88 - 27/12/88: giorni 238; n. 72481/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 66722/87 18/05/88 - 27/12/88: giorni 223; n. 68240/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 69028/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60581/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 69755/87 05/07/88 - 24/01/89: giorni 203; n. 69284/86 15/06/88 - 24/01/89: giorni 223; n. 60264/87 28/06/88 - 17/01/89: giorni 203; n. 71750/87 05/07/88 - 06/02/89: giorni 216; n. 71271/87 14/07/88 - 06/02/89: giorni 207; n. 74820/84 07/10/87 14/02/89: giorni 495; n. 60386/88 26/07/88 - 14/02/89: giorni 203; n. 60229/88 12/10/88 - 14/03/89: giorni 154; n. 63218/87 12/07/88 - 23/02/89: giorni 253; n. 60000/88 01/03/89 - 04/07/89: giorni 125; n. 68400/87 04/10/88 - 05/10/89: giorni 366; n. 66735/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni 302; n. 66736/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni 302; n. 70849/88 30/11/88 - 05/06/90: giorni 552; n. 92733/85 30/11/88 - 05/06/90: giorni 552; n. 67843/88 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 73467/88 29/11/88 - 05/06/90: giorni 553; n. 83930/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni 463; n. 62325/88 10/01/89 - 14/06/90: giorni 520; n. 91169/88 14/12/88 - 09/11/90: giorni 695; n. 74298/87 25/05/88 - 09/11/90: giorni 898; n. 68347/88 21/02/89 - 09/11/90: giorni 626; n. 80013/87 11/07/88 - 27/11/90: giorni 869; n. 75767/87 16/05/88 - 27/11/90: giorni 925; n. 61309/88 26/07/88 - 27/11/90: giorni 854; n. 66354/88 11/07/88 - 27/11/90: giorni 869; n. 66931/88 14/03/89 - 27/11/90: giorni 623; n. 93134/87 07/12/88 - 07/01/91: giorni 761; n. 62734/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 67234/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 61309/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 67892/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 91317/85 28/10/87 - 21/05/88: giorni 206; n. 95075/87 14/10/87 - 21/05/88: giorni 220; n. 92712/87 21/03/88 - 21/12/88: giorni 275; n. 63920/87 24/02/88 - 22/12/88: giorni 302; n. 74964/87 21/03/88 - 22/12/88: giorni 276; n. 77302/87 31/03/88 - 22/12/88: giorni 266; n. 61183/86 24/05/88 - 27/12/88: giorni 217; n. 91448/87 23/02/88 - 27/12/88: giorni 308; n. 94491/87 13/04/88 - 27/

12/88: giorni 258; n. 62053/87 19/01/88 - 27/12/88: giorni 343; n. 93598/83 29/02/88 - 24/01/89: giorni 330; n. 91665/87 28/06/88 - 24/01/89: giorni 210; n. 61457/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 74118/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 74114/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 92076/86 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 61996/87 28/11/88 - 05/06/90: giorni 554; n. 94662/87 07/12/88 - 05/06/90: giorni 545;

per far credere nella pretesa « laboriousità » del dottor Marco Pivetti e presentarlo addirittura come esempio positivo in questo campo, il Sottosegretario Ayala, sempre nella sua risposta del 14 gennaio 1998, arrivò all'eccesso di comparare artatamente il lavoro di altri magistrati del ramo lavoristico, non citati peraltro nella interrogazione, con quello dello stesso Pivetti scorporandolo però da quello costituito dagli enormi casi denunciati nella interrogazione;

compiuta tale favoritistica e infondata operazione illusionistica, il Sottosegretario Ayala si è ben guardato, tuttavia, dal compiere la ben più pertinente comparazione con il caso segnalato nell'interrogazione predetta: cioè quello della dottoressa Rosa Santaniello, magistrato della Corte d'appello di Milano, a suo tempo colpita dalla sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, per non aver osservato, assai meno sistematicamente e gravemente del dottor Pivetti, il termine di legge per il deposito delle motivazioni delle sentenze;

comunque, le ulteriori indicazioni dei ritardi nel deposito di innumerevoli sentenze da parte dello stesso Pivetti, fornite nel presente documento ispettivo, smentisce la compiacente e inesatta risposta alla precedente interrogazione e, al tempo stesso, rafforza l'esigenza di una presa di posizione del Ministro a riguardo del sistematico comportamento *contra legem* del pretore in parola —:

se per i riferiti comportamenti risultanti dagli atti dell'Ufficio e dalle ispezioni

ministeriali il dottor Pivetti sia stato sottoposto o meno a procedimento disciplinare;

nella ipotesi affermativa, quale siano stati la data, il contenuto e la motivazione delle relative decisioni;

nella ipotesi negativa, le ragioni di una tale inammissibile indulgenza ed esenzione nei confronti del magistrato anzidetto;

ancora, se lo stesso Ministro di grazia e giustizia si senta di confermare o di rivedere o di smentire, anche alla luce delle ulteriori risultanze di cui sopra, la valutazione palesemente non veritiera e incongrua, da lui stesso, tramite il Sottosegretario Ayala fornita in precedenza, e comportante la inattendibile e smentita conclusione liberatoria (e persino elogiativa) circa la condotta del dottor Pivetti indicata nella presente interrogazione. (3-02143)

(25 marzo 1998).

**(Sezione 5 – Cura dei detenuti  
farmacodipendenti)**

**E) Interrogazione:**

TARADASH. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante « Testo Unico delle norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », all'articolo 96 (*Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti*) stabilisce che: « Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto a ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli

istituti carcerari a scopo di riabilitazione » e che tale disposizione « si applica anche al tossicodipendente non ammesso... alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 » (sospensione della pena per cinque anni ed affidamento in prova al servizio sociale); la stessa normativa prevede che « Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura ed alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti »;

per dare attuazione a queste ed altre norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e dei decreti collegati, nel quadro del sistema normativo che regge l'impianto dei servizi socio-sanitari regionali, ordinato alla tutela della salute di tutti i cittadini e che per questo può e deve interagire con quanto previsto dall'ordinamento per i cittadini sottoposti a misure privative o limitative della libertà, in ottemperanza agli articoli 27 e 32 della Costituzione, la Conferenza Stato-regioni, con la decisione del 30 luglio 1992, nel ribadire la competenza delle unità sanitarie locali (poi Asl) tramite i Sert, per gli interventi di cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcolodipendenti implicati nel sistema penale, rendeva operativo il disposto di legge, stabilendo che i relativi costi gravano sul Fondo sanitario regionale;

la commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni e gli enti locali, l'11 dicembre 1992, approvava le « Linee di indirizzo in materia di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e/o alcolodipendenti coinvolti nell'area penale » (modificate, dopo il referendum del 18 aprile 1993, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1993), che venivano ratificate il 10 marzo 1994;

in attuazione delle norme di legge e di tali « linee di indirizzo », venivano approvati contestualmente gli schemi di convenzione, e i relativi protocolli operativi, tra il ministero di grazia e giustizia (provvedito-

rato regionale/istituto penitenziario - centro per la giustizia minorile/istituto penale per minorenni) e le diverse Asl competenti per territorio;

a tre anni di distanza, la relazione governativa del 1997, nel dare conto della situazione penitenziaria al 31 dicembre 1996, rilevava che, su una popolazione carceraria totale di 47.386 detenuti definitivi al 31 dicembre 1996, i tossicodipendenti erano 13.859 (29,25 per cento) e i sieropositivi all'Hiv 2.104 (4,44 per cento); di questi 74 erano affetti da Aids conclamato, 72 con immunodeficienza grave (CD4 minore di 100), 158 con immunodeficienza rilevante (CD4 maggiore 100 minore 200). Con i nuovi soggetti, la stima dei sieropositivi detenuti saliva a 3.350. A fronte di questa situazione sanitaria negli istituti (e tralasciando altri aspetti gravissimi come il ritorno della Tbc), la stessa relazione denunciava che, su 218 istituti penitenziari, 45 non erano convenzionati con i Sert, 55 erano convenzionati secondo il precedente assetto legislativo, 79 avevano stipulato accordi secondo vecchi schemi conformi alla legislazione del 1990 (fortemente innovata dal referendum del 1993 nella direzione di una totale apertura alle terapie metadoniche), e solo 32 secondo lo schema di convenzione, citato, elaborato dalla Commissione consultiva nel 1994, che comunque ha tentato di disapplicare la reinterpretazione della terapia metadonica indotta dal referendum. Infine, 7 istituti collaboravano con i Sert al di fuori di qualsiasi stipula formale;

l'effetto più grave di questa mancata stipula delle convenzioni è la violazione del diritto alle cure dei cittadini farmacodipendenti da eroina ristretti in carcere, che trova conferma nello scarsissimo numero di trattamenti metadonici ivi attuati: solo il 3 per cento del totale dei trattamenti, mentre all'esterno sono attestati sul 30 per cento. Questa situazione è particolarmente grave a fronte della permanenza dei rischi dovuti alla circolazione di eroina illegale

all'interno delle strutture carcerarie, di cui si ha costante notizia —:

quali siano i motivi di questa ulteriore evoluzione della situazione, quali siano le cause che l'hanno determinata, chi siano i responsabili della mancata stipula delle convenzioni tra le Asl e gli Istituti di prevenzione e pena e quali provvedimenti intendano adottare nei loro confronti;

quali provvedimenti intendano prendere, e in quali tempi, per porre termine alla violazione del diritto alla cura dei cittadini farmacodipendenti detenuti nelle carceri italiane, quali disposizioni intendano impartire per porre immediatamente termine alla sospensione dei trattamenti sanitari in corso, ai danni dei cittadini farmacodipendenti da eroina che approdano alle carceri italiane, e per l'effettiva disponibilità delle terapie metadoniche protratte anche all'interno delle carceri, che per la loro comprovata permeabilità all'eroina di strada si configurano come strutture ad alto rischio sanitario di overdose e di infezione da virus Hiv.

(3-02333)

(12 maggio 1998).

**(Sezione 6 — Accesso ai programmi via satellite nelle carceri)**

#### **F) Interrogazione:**

TARADASH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 18, ultimo comma, stabilisce che « i detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione »;

molti programmi di rilevanza culturale e sportiva vengono trasmessi in via criptata subordinando l'accesso ai medesimi al pagamento di un canone di abbonamento;

la visione di eventi sportivi e cinematografici consentirebbe ai detenuti di ampliare i loro contatti con la realtà culturale esterna al carcere, favorendo la risocializzazione e il reinserimento nonché le relazioni interpersonali all'interno degli istituti;

alcuni detenuti presso la casa di reclusione di San Gimignano hanno lamentato l'impossibilità manifestata dalla direzione del carcere di installare le necessarie apparecchiature per consentire la visione di programmi trasmessi e di sottoscrivere a loro spese l'abbonamento previsto;

l'impossibilità di assistere a tali programmi costituisce un'irragionevole discriminazione, a danno dei detenuti, nell'esercizio del diritto inviolabile di informazione, sancito dalla Costituzione;

se non ritengano opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per consentire l'accesso ai programmi via satellite anche dagli istituti penitenziari, consentendo l'installazione delle apparecchiature necessarie e la sottoscrizione degli abbonamenti, considerando l'importanza di favorire con ogni mezzo i contatti con la realtà esterna e l'esercizio di un diritto inviolabile;

se non ritengano di adottare tutte le iniziative necessarie per agevolare economicamente l'installazione presso gli istituti penitenziari, considerando le precarie condizioni economiche di molti detenuti e le scarse possibilità offerte loro di svolgere attività lavorative all'interno delle carceri.

(3-02896)

(25 settembre 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A SKOPJE IL 26 FEBBRAIO 1997 (4118)*

**(A.C. 4118 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

**(A.C. 4118 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4118 – sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (4181)*

**(A.C. 4181 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

**(A.C. 4181 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4181 – sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2743 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA, FATTO A ROMA L'8 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4607)**

**(A.C. 4607 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

**(A.C. 4607 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4607 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4607 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.